



ordine degli architetti,
pianificatori,
paesaggisti e
conservatori della
provincia di piacenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RICHIESTE DI DIVULGAZIONE – PATROCINIO - CONTRIBUTO

Approvato con Delibera del Consiglio n. 1434 del 16/01/2026

PREMESSA

Divulgazione, Patrocinio e contributo possono essere richiesti per iniziative di evidente valore scientifico, architettonico, culturale, sociale, che investano tematiche architettoniche ed urbanistiche nei settori della cultura, della formazione e delle attività di interesse per l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Piacenza e per il territorio piacentino.

Non verranno prese in considerazione iniziative di carattere meramente commerciale.

Il Patrocinio e il contributo concessi dall'Ordine degli Architetti PPC di Piacenza comprendono la possibilità di utilizzare il logo dell'Ordine, secondo le prescrizioni riportate nel presente Regolamento.

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RICHIESTA:

Divulgazione: L'Ordine si impegna a divulgare la notizia dell'iniziativa proposta, attraverso il proprio sito web e relativa newsletter periodica agli iscritti

Patrocinio: L'Ordine si impegna a divulgare la notizia dell'iniziativa presentata attraverso il proprio sito web e la newsletter periodica agli iscritti, con la possibilità per il soggetto richiedente, di utilizzare il logo dell'Ordine nei documenti relativi all'iniziativa di cui si vuole dare notizia.

Contributo: L'Ordine si impegna a contribuire economicamente all'iniziativa proposta, in una misura stabilita per la singola iniziativa ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine; l'Ordine si impegna inoltre a divulgare la notizia o l'informazione attraverso il proprio sito web e la newsletter periodica agli iscritti, con la possibilità per il soggetto richiedente, di utilizzare il logo dell'Ordine nei documenti relativi all'iniziativa o evento di cui si vuole dare notizia.

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Definizione di Patrocinio	4
Art. 3 - Soggetti beneficiari	4
Art. 4 - Ambiti di richiesta del Patrocinio	4
Art. 5 - Concessione del Patrocinio	5
Art. 6 - Criteri di valutazione per la concessione	6
Art. 7 - Utilizzo del logo dell'Ordine	6
Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande	6
Art. 9 - Istruttoria della pratica	7
Art. 10 - Sanzioni	7

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è adottato secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

modificata dalla legge n. 15 del 11 febbraio 2005.

Il presente regolamento disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione della divulgazione e del Patrocinio e dell'utilizzo del logo da parte dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza (di seguito "Ordine") assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Definizione di Patrocinio

Il Patrocinio:

- rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Ordine ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio provinciale e ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche, sociali e celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Ordine.
- non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ordine.
- la concessione è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento dell'Ordine, quali l'erogazione di contributi, sovvenzioni e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
- non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Il Patrocinio non comporterà in nessun modo una relazione speciale tra l'Ordine e il soggetto richiedente.

Possono essere beneficiari del Patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Ordini, Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro o prevalentemente promozionale. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il Patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo dell'Ordine. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del Patrocinio, la concessione del Patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 4 - Ambiti di richiesta del Patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, l'Ordine favorisce la realizzazione sul territorio provinciale di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti alla natura dell'Ordine, alla valorizzazione della professione e dell'importanza della architettura per la qualità della vita e lo sviluppo sociale, alla tutela della professione e al rispetto del Codice Deontologico;
- ambito culturale: attività e manifestazioni che possano promuovere l'architettura attraverso iniziative teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri; di promozione artistica e culturale; di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali; di sostegno e valorizzazione delle architetture locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione dell'attività professionale, economica, e del settore edilizio del territorio;

Art. 5 - Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio dell'Ordine può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore sociale e professionale;
2. Il Patrocinio viene concesso ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine;
3. Il Presidente, a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici di segreteria, concede con propria nota il Patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati;
4. Il Patrocinio dell'Ordine consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine dell'Ordine, unitamente alla dizione "Con il Patrocinio dell'Ordine";
5. Il Patrocinio non equivale a co-organizzazione, né implica in alcun modo assunzione di responsabilità organizzative, gestionali, scientifiche o di sicurezza da parte dell'Ordine, che restano interamente in capo al soggetto proponente;
6. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Il riconoscimento di Patrocinio non implica in alcun modo il riconoscimento di attività formativa o il successivo riconoscimento di crediti formativi professionali, come previsti dal DPR 137/2012;
8. La concessione del Patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ordine, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo (Contributo);
9. La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere, a proprie spese, in base alle leggi, ai regolamenti;
10. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine che si riserva di riesaminare la domanda;
11. Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dell'Ordine, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;

12. L'Ordine può in ogni caso revocare il Patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ordine;
13. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto ai precedenti punti 11 e 12, l'Ordine si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto;
14. L'Ordine può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del Patrocinio.

Art. 6 - Criteri di valutazione per la concessione

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ordine, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Ordine;
- b) legame con la professione dell'architetto e la promozione dell'architettura;
- c) rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e per il sistema di professionisti;
- d) significatività del richiedente tra l'immagine dell'Ordine e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
- f) Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare caso per caso la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità o inopportunità.

Art. 7 - Utilizzo del logo dell'Ordine

1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo dell'Ordine negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il Patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Ordine. Il ruolo dell'Ordine è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formula che ne attesta la semplice adesione all'evento, tramite la seguente dicitura:
"Con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza"
2. Il logo deve essere riprodotto integralmente, senza alterazioni o aggiunte e in posizione graficamente adeguata e, comunque, con pari rilievo rispetto agli altri loghi presenti;
3. L'Ordine si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
4. È vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Ordine per fini commerciali e politici. L'utilizzo del logo dell'Ordine, senza la concessione del Patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Presidente che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio dell'Ordine, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo dell'Ordine, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, per consentire l'istruttoria e la deliberazione da parte del Consiglio. Le richieste pervenute oltre il termine potranno essere esaminate solo ove le esigenze organizzative dell'Ordine lo consentano, senza che sussista alcun obbligo in tal senso;

2. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Presidente dell'Ordine, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Ordine e reperibile presso gli uffici del medesimo e sul sito: www.ordinearchitetti.piacenza.it; (Sezione Formazione – Patrocinio)
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ordine, la domanda di Patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 9 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del Patrocinio verrà emesso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine dell'Ordine.

Art. 10 - Sanzioni

Qualora il Patrocinio o il logo dell'Ordine venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria formale concessione, oppure violando le disposizioni nello stesso contenute, l'Ordine provvederà ad inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dell'ulteriore utilizzo, nei casi più gravi l'Ordine si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.